




**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

26800.22

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PIETRO CAMPANILE	Presidente
MARINA MELONI	Consigliere - Rel.
CLOTILDE PARISE	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere

Oggetto



Ud. 08/04/2022
PU Cron.R.G.N.
24979/2016

non 26800

SENTENZA

sul ricorso 24979/2016 proposto da:

Comune di Donori, in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n.9, presso lo
studio dell'avvocato Cati Mauro, rappresentato e difeso
dall'avvocato Uras Roberto, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Antonio,	Efisia,	Giuseppe,	Maria
Daniela,	Ornella,	Bruno,	Efisio,
Maria Rita,	Pietro,	Sandro,	Pia Maria

*1326
2022*

- intimati -

avverso la sentenza n. 605/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2022 dal cons. MELONI MARINA;

lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.l.n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GIUSEPPE FICHERA che chiede l'accoglimento del ricorso con relativo principio di diritto e conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 18 marzo 1995, Sandro Mario e Luigi convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari, il Comune di Donori, chiedendo la determinazione dell'indennità di espropriazione per l'ablazione di fondi di loro proprietà situati nel territorio dell'ente pubblico. Disposta c.t.u., il giudizio veniva sospeso, con ordinanza del 25 novembre 2006, in attesa della definizione di altri giudizi, instaurati dagli stessi attori nei confronti del Comune di Donori, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dall'irreversibile trasformazione dei medesimi fondi. Tali giudizi venivano definiti con sentenze nn. 399, 400 e 404/2007, tutte depositate il 13 febbraio 2007, che rigettavano le domande.

Con ricorso in data 14 ottobre 2008, Sandro [redacted] e gli eredi di Mario [redacted] (Antonio, Giuseppe, Maria Daniela, Ornella, Efisia e Maria [redacted] Pia) e di Luigi [redacted] (Pietro, Efisio, Flavio, Bruno e Maria Rita), deceduti nelle more, proponevano istanza per la riassunzione del giudizio sospeso, ai sensi degli artt. 295 e 297 cod.proc. civ., nonché istanza di ricostruzione del fascicolo d'ufficio risultato smarrito.

Tali atti non venivano notificati al Comune di Donori, che nel giudizio era rimasto contumace. Con sentenza n. 605/2016, notificata l'1 agosto 2016, la Corte d'appello di Cagliari ha condannato il Comune di Donori al pagamento delle indennità di espropriazione in favore di Sandro [redacted] e degli eredi di Mario [redacted] e di Luigi F [redacted] oltre interessi legali e spese del giudizio

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'ente pubblico nei confronti dei medesimi soggetti, affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria, con il quale deduce la nullità dell'impugnata sentenza per violazione del contraddittorio, sul presupposto che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il ricorso per la riassunzione del processo deve essere notificato al contumace, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., laddove l'atto riassuntivo sia proposto da soggetti diversi dagli originari, nei cui confronti «il contumace ben può avere un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello già oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso di astenersi dal partecipare al giudizio».

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Con decreto del 13.10.2017 questa Suprema Corte ha fissato l'adunanza in Camera di Consiglio per il giorno 28.11.2017,

ravvisando la possibilità di definire il giudizio come da proposta del Consigliere Relatore. Con ordinanza n. 600/18 del 12/01/2018 la Corte ha deciso che *“considerato che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio non partecipata, giusta proposta di definizione ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., atteso l'orientamento in proposito già manifestatosi in giurisprudenza in senso contrario al principio di necessaria notifica della riassunzione del processo alla parte contumace ove si tratti di riassunzione conseguente a sospensione”*, ha rimesso la causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile.

Con provvedimento dell'1.07.2021, Codesta Suprema Corte ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 29.09.2021, comunicando la possibilità di depositare memorie, per il Pubblico Ministero, venti giorni prima dell'udienza e per le Parti, dieci giorni prima.

Successivamente con ordinanza interlocutoria 36464 del 29/9/2021 depositata il 24/11/2021 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza dell'8 aprile 2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente Comune di Donori deduce la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 292 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'Appello – dopo la sospensione del processo disposta in attesa della definizione di altro giudizio – non ha ritenuto che il ricorso per la prosecuzione della lite depositato dagli attori, dovesse essere notificato al comune rimasto in precedenza

contumace. Il ricorrente rileva la violazione del contraddittorio, sul presupposto che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il ricorso per la riassunzione del processo deve essere notificato al contumace, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., laddove l'atto riassuntivo sia proposto da soggetti diversi dagli originari, nei cui confronti «il contumace ben può avere un interesse nuovo e distinto, rispetto a quello già oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso di astenersi dal partecipare al giudizio» in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc.”

Pertanto secondo il Comune ricorrente la giurisprudenza secondo cui *“l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nella stato in cui si trovava nel momento in cui e sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'art. 302 c.p.c. - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace”* (Cass., sez. lav., 10.12.2002 n. 17557; Cass. sez. III, 23.5.2003 n. 8162) non può trovare applicazione quando, come nel nostro caso, sopravviene un mutamento oggettivo e/o soggettivo tra le parti originarie di un giudizio. In relazione a ciò, infatti, la Suprema Corte ha aggiunto che: *“Non di meno, proprio dal combinato disposto degli art. 292 c.p.c. e art. 125 disp.att. c.p.c. devesi anche desumere che, mentre nelle ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali negli elementi costitutivi del processo - tra le quali principalmente e, nella pratica, prevalentemente, quella connessa alla cancellazione*

M

della causa dal ruolo - l'atto riassuntivo non debba essere notificato al contumace, per converso, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba di esso essere reso edotto mediante la relativa notificazione, giacché la duplice circostanza che 'egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale, pertanto, deve avere notizia rimanendone, in difetto lesa il diritto di difesa".

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Risulta infatti univoco e consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, secondo cui, in tema di riassunzione del processo in presenza di una parte rimasta contumace, l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuta la sua sospensione o interruzione, deve essere notificato soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta appunto la notificazione al contumace (Cass. 23/05/2003, n. 8162; Cass. 03/09/1998, n. 8728; Cass. 12/03/1994, n. 2389; Cass. 05/03/1987, n. 2315; Cass. 28/05/1984, n. 3262; Cass. 06/06/1981, n. 3654; Cass. 24/07/1975, n. 2897; Cass. 16/06/1972, n. 1898; Cass. 14/10/1969, n. 3304; Cass. 07/08/1967, n. 2098).

Non ignora il Collegio che alcune decisioni di questa Suprema Corte, in tempi più recenti, hanno affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., si deve desumere che, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio, mediante la relativa notificazione, giacché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare alla lite, non consente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale deve avere notizia, rimanendone altrimenti leso il suo diritto di difesa (Cass. 24/05/2018, n. 13015; Cass. 24/06/2011, n. 13981; Cass. 16/03/2004, n. 5341; Cass. 10/04/2000, n. 4523).

La circostanza che l'art. 125, ultimo comma, disp. att. c.p.c., a proposito dell'atto processuale con il quale il processo è riassunto, afferma testualmente che «*La comparsa è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente*», non significa tuttavia che l'atto di riassunzione della causa, alla luce del dato normativo surrichiamato, debba sempre essere notificato – personalmente – anche alla parte rimasta contumace. Ciò deve avvenire invece solo in caso del verificarsi di circostanze che comportino un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, mentre tale non è la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi degli originari ricorrenti in quanto non vi è dubbio che questi ultimi subentrano ai loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui essi si trovavano

senza alcuna sostanziale modifica delle domande ed eccezioni proposte e senza possibilità di mutare in alcun modo la causa petendi o il petitum e pertanto non vi è motivo per il quale il contumace debba essere edotto dell'istanza per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del de cuius, né del resto il ricorrente ha spiegato in alcun modo quali eventuali eccezioni avrebbe inteso far valere.

Infatti, nella vicenda che ci occupa, è incontrovertibile che il processo innanzi alla corte d'appello venne promosso con atto di citazione notificato al comune, poi rimasto contumace, da Sandro Mario [redacted] : Luigi [redacted] mentre il ricorso in riassunzione della lite precedentemente sospesa, venne depositato innanzi alla medesima corte da Sandro [redacted] nonché da Giuseppe [redacted] Antonio [redacted] Maria Daniela [redacted] Ornella [redacted] Efisia E [redacted] Maria E [redacted] ia, tutti eredi del defunto Mario [redacted] e da Pietro [redacted] Efisio [redacted] Flavio [redacted] Bruno [redacted] e Maria Rita [redacted] tutti eredi del defunto Luigi [redacted].

Il ricorso è quindi infondato, alla luce delle argomentazioni che precedono, non essendosi verificata alcuna violazione delle norme dettate a tutela della posizione del contumace, non sussistendo a tale riguardo alcuna causa di nullità del procedimento o della sentenza di primo grado e conseguentemente di secondo grado, , tanto più che il ricorrente non ha minimamente riportato nel ricorso quali sarebbero le nuove posizioni processuali ed i nuovi e distinti interessi rispetto a quelli già oggetto di valutazione con riferimento alla situazione processuale preesistente e per la quale aveva deciso di astenersi dal partecipare al giudizio.

In altre parole il ricorrente Comune di Donori avrebbe dovuto indicare quali sono le ragioni che in concreto avrebbe inteso far valere nei confronti degli eredi degli originari danti causa ed il danno che ne è derivato, in termini di preclusione, per la mancata notifica dell'atto di riassunzione, e non limitarsi a rivendicare solo in astratto e potenzialmente, in termini cioè di mera ipotesi, la possibilità di fare valere nei confronti degli eredi ragioni diverse da quelle che poteva far valere nei confronti dei loro danti causa, apparendo in mancanza il ricorso animato da motivi meramente dilatori.

Il ricorrente non ha minimamente spiegato, riportandosi solo a dichiarazioni di principio generali, se e quali sono le eccezioni che avrebbe proposto a seguito della notifica dell'atto di riassunzione da parte degli eredi e perché il "radicale" mutamento della preesistente situazione processuale lo avrebbe indotto, se tempestivamente avvertito, a mutare la precedente decisione di non partecipare al giudizio e restare contumace, omettendo di precisare conseguentemente in concreto in cosa si è sostanziata la lamentata lesione del diritto di difesa.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di difese da parte degli intimati.

P.Q.M.

la Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
della Corte di Cassazione il 8/4/2022.

Il Presidente

Dott. Pietro Campanile

